



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1496 del 2022 R.G. Lavoro e Previdenza

TRA

MIRANDA ANTONELLA, nata il 19/10/1977 a S. Giuseppe Vesuviano (Na), C.F. MRNNNL77R59H931G, residente in Poggiomarino (NA), alla Via Scafati n.89 SC.1P 2 INT. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace n. 20

RICORRENTE

e

INPS, rappresentato e difeso, come in atti

RESISTENTE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.3.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva:

di essere titolare di prestazione Cat. INVCIV n. 07426442, con decorrenza 12/2002 e pensione di inabilità Cat. IOCOM n. 37632003, con decorrenza 08/2020 e di un assegno Cat. IOCOM n.37631589, con decorrenza 05/2017 (cfr. doc. 1);

che l'Inps, con provvedimento di indebito emesso in data 4/11/2021, comunicava che: "nel periodo che va dal 01/07/2020 al 31/11/2020 erano stati pagati 3.545,01 euro in più sulla pensione cat. INVCIV n. 07426442 per i seguenti motivi: revoca della maggiorazione sociale.

Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la carenza di motivazione del provvedimento di indebito, la buona fede e la irripetibilità dell'indebito, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi nulla dovuto all' Inps per l'indebito per cui è causa, con ogni conseguente statuizione.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS, deducendo, per tutti i profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.

All' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..

Preliminarmente, va rilevato che oggetto del presente giudizio- che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione- è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. del 29 aprile 2009, n. 9986).

Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l'Istituto comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale.

In via preliminare, sotto il profilo processuale va affermato che *“in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)”* (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).

Va precisato che la stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l'Istituto *“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”*.

Ebbene, nella ipotesi in esame, la missiva in atti contiene il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto, e sono, altresì, indicati, in maniera chiara, la prestazione, la motivazione della non debenza, l'indicazione degli importi indebitamente percepiti.

Conseguentemente, seppure sinteticamente, l'Inps nel proprio provvedimento ha indicato le ragioni poste a base della richiesta di ripetizione, fondate su un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge, per beneficiare della maggiorazione in esame (art. 38 legge 448 del 2001).

L'indebito è giustificato dal superamento dei limiti reddituali per il diritto alle prestazioni revocate (maggiorazione sociale e maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002).

Invero, il cumulo dei redditi da lavoro dipendente del coniuge, quelli da lavoro autonomo della ricorrente stessa (all.3 e 4) e di quelli da pensione VOCOM 37632003 hanno determinato il superamento dei limiti per il diritto alla maggiorazione sociale.

Ciò premesso, era onere della ricorrente provare di rientrare nei limiti di reddito previsti, al fine di dimostrare la fondatezza del diritto a percepire la maggiorazione corrisposta.

Tale onere non è stato assolto.

Invero, nella presente sede la ricorrente non ha dimostrato il possesso del requisito reddituale per accedere al beneficio.

Ciò posto, affrontando una controversia simile a quella oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte – con sentenza n. 12608/2020 – ha ricostruito il quadro normativo disciplinante la materia e dettato alcuni principi ai quali questa Corte intende uniformarsi in quanto assolutamente condivisibili.

Secondo la Corte all'indebito relativo all'assegno sociale, prestazione di carattere assistenziale, non può applicarsi il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. essendo la fattispecie disciplinata secondo i principi di settore, propri dell'indebito

assistenziale, più volte ribaditi dalla Cassazione: questa ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (v. per tutte Cass. n. del 09/11/2018, Cass. n. 26036/2019).

Invero, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie ..., in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015).

Ancora le Sez. Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.

La Corte, in particolare, ha evidenziato: - che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall'INPS al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali; - che il D.L. n. 78 del 2009, art. 15 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

Ebbene, nella ipotesi in esame, la ricorrente solo in data 12.12.2022, ha comunicato i propri redditi dell'anno 2019 all'Agenzia delle Entrate, non assolvendo all'obbligo a suo carico ed ha prodotto tale documentazione solo su sollecitazione del Tribunale.

Deve, pertanto, escludersi la buona fede della ricorrente, tenuto conto della condotta omissiva della stessa.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Torre Annunziata, 15.1.2024

Il giudice

dott.ssa Marianna Molinaro